

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 22 febbraio 1967

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-130
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8500

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annua L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglie delle inserzioni)

Annua L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interne
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/e postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2840. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1966, n. 1318.

Sostituzione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Bari Pag. 1010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 agosto 1966, n. 1319.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, ad accettare un legato . . . Pag. 1012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1966, n. 1320.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Giovanni Spitali », con sede presso l'Università di Pisa . Pag. 1012

1967

DECRETO LEGGE 21 febbraio 1967, n. 22.

Nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società . . . Pag. 1012

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1966.

Autorizzazione ad istituire in Ivrea un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli Pag. 1014

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1966.

Modificazioni all'art. 10 del decreto ministeriale 30 agosto 1966 sul regolamento per la gestione del Fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Pag. 1014

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1967.

Nuove modalità di pagamento della tassa annuale di circolazione per gli autocarri ed i rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dalla Grecia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Grecia.

Pag. 1014

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù », in Bologna.

Pag. 1015

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila.

Pag. 1015

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di un tratto in variante della strada provinciale Pontevecchio in Foglia, in provincia di Pesaro Pag. 1016

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto Pag. 1016

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Pesaro Pag. 1016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur.

Pag. 1017

Ministero dell'Interno: Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 1017

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) Pag. 1017

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Galileo Ferraris » di Torino, ad accettare una donazione Pag. 1017

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Forlì, ad accettare una donazione Pag. 1017

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 1017

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara Pag. 1017

Approvazione di alcune varianti al piano regolatore generale del comune di Mondovì (Cuneo) Pag. 1017

Esito di ricorso Pag. 1017

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige. Pag. 1017

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad istituire una scuola-convitto per vigilatrici d'infanzia comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso la Clinica pediatrica dell'Università stessa Pag. 1018

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Figline Valdarno (Firenze) Pag. 1018

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico. Pag. 1018

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1018

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione del presidente effettivo della Commissione degli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di L'Aquila Pag. 1019

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per esami e per titoli a un posto di restauratore in prova nel ruolo della carriera esecutiva (ex coeff. 180) del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma. Pag. 1019

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a posti di preside negli Istituti tecnici (agrari, nautici, femminili, industriali e commerciali) Pag. 1021

Ministero della difesa: Posto d'impiego civile presso il Ministero di grazia e giustizia spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. (Circolare 31 gennaio 1967) Pag. 1021

Ministero del tesoro:

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato Pag. 1022

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro Pag. 1022

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Maddaloni (Caserta) Pag. 1022

Provincia autonoma di Trento: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del Consorzio di Bezzeca, Concei, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e del comune di Molina di Ledro Pag. 1023

Ufficio veterinario provinciale di Savona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Savona Pag. 1023

Ufficio veterinario provinciale di Cagliari: Nomina del vincitore del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cagliari Pag. 1024

Ufficio veterinario provinciale di Varese: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese. Pag. 1024

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1966, n. 1318.

Sostituzione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Bari;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dell'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º ottobre 1965 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Bari, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1959, n. 1467, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato occorrente per il funzionamento dell'Istituto d'arte di Bari, è fissato in L. 224.000.000. La spesa graverà sul cap. 2082 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 41. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Bari

Sezioni Decorazione pittorica; Arte ceramica; Disegnatori di architettura e arredamento

Popolazione scolastica: allievi 608

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi ricambiati	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	2	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	6	—	In tutte le classi.
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	2	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia.
5. Matematica, fisica, contabilità	4	—	In tutte le classi.
6. Scienze naturali e chimica	2	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni.
7. Disegno geometrico e architettonico	4	—	In tutte le classi.
8. Disegno dal vero	6	—	In tutte le classi.
9. Plastica	3	—	In tutte le classi.
10. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	4	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	3	—	In tutte le classi della relativa sezione.
12. Disegno di architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.
13. Tecnologia per la decorazione pittorica e la tessitura	—	1	—
14. Tecnologia ceramica	—	1	—
15. Tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
16. Insegnanti d'arte applicata per le tecniche murali	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi ricambiati	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
17. Insegnanti d'arte applicata per le lacche e la doratura	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.
18. Insegnante d'arte applicata per la decorazione dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
19. Insegnanti d'arte applicata per la decorazione e cottura	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.
20. Insegnanti d'arte applicata per la foggatura e modellazione	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.
21. Insegnanti d'arte applicata per la modellistica	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.
22. Insegnante d'arte applicata per la tessitura di arredamento	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
23. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
24. Insegnante d'arte applicata per le applicazioni metalliche	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO

25. Segretari economi	2	—	—
26. Applicati di segreteria	5	—	—
27. Bidelli	9	—	—

M. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario settimanale fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto. Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di tre ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 agosto 1966, n. 1319.

Autorizzazione all'Associazione Italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1319. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla sig. Cecilia Airone Cat, della somma di L. 100.000, come da testamento registrato a Roma con atto pubblico notaio Pastore in data 8 aprile 1965, rep. n. 441128.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1966, n. 1320.

Modificazioni allo statuto della Fondazione «Giovanni Spitali», con sede presso l'Università di Pisa.

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 2, 4 e 8 dello statuto della Fondazione «Giovanni Spitali», con sede presso l'Università di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, n. 993.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1967, n. 22.

Nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Agli utili la cui distribuzione è deliberata dalle società anche a titolo di acconto, dopo il 24 febbraio 1967 si applica la disciplina stabilita dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente:

«Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in acco-

mandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci».

I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente:

«Le società devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui è stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunci legali.

Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le società devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, lo ammontare degli utili dei quali è stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonchè l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.

Alla dichiarazione devono essere allegati le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente:

«Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette».

Art. 5.

I commi secondo, settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente:

« Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale, su quelli spettanti a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica e su quelli spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo 3 e quelle degli articoli 8 e 9 della presente legge non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7 ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, numero 1745 è aggiunto il seguente articolo 10-bis:

« Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere viste dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'Ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.

L'Amministrazione finanziaria può procedere alla ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da

essa, è iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una sopratassa del dieci per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsità dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale.

L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiunto alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 a norma del precedente articolo 5, è aggiunto il seguente articolo 10-ter:

« L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purchè nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque per cento del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10 ».

Il quarto comma del predetto articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10 ».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERRACCINI
— COLOMBO — REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1966.

Autorizzazione ad istituire in Ivrea un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda in data 9 agosto 1965, con la quale l'Amministrazione comunale di Ivrea ha chiesto l'autorizzazione ad istituire in Ivrea, via Circonvallazione, un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, ed il Consiglio comunale di Ivrea;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, tale Commissione ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa dell'Amministrazione comunale di Ivrea ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

L'Amministrazione comunale di Ivrea è autorizzata ad istituire in Ivrea, via Circonvallazione, un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Roma, addì 8 ottobre 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO
(1807)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1966.

Modificazioni all'art. 10 del decreto ministeriale 30 agosto 1966 sul regolamento per la gestione del Fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 215, con il quale è stato emanato il regolamento previsto dall'art. 27 della citata legge;

Attesa l'opportunità di apportare modificazioni all'art. 10 del decreto stesso;

Decreta:

L'art. 10 del decreto in data 30 agosto 1966, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« I titolari delle sale cinematografiche facenti parte delle categorie previste al secondo comma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che intendono beneficiare del contributo sugli interessi, debbono inviare domanda in carta legale al Ministero del turismo e dello spettacolo, corredata da:

a) un certificato della prefettura competente per territorio, attestante o l'avvenuto compimento dei dieci anni di attività della sala cinematografica, unitamente agli estremi della categoria risultante dalla licenza di esercizio in base alla legge 4 aprile 1940, n. 406, quando si tratti di mutui accordati per la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento della sala stessa, oppure la ottenuta licenza per la costruzione della sala in Comune sprovvisto di esercizi cinematografici.

Ai fini dell'appartenenza della sala alle categorie del medio e piccolo esercizio, necessarie nei casi contemplati nella prima ipotesi, non si considerano le sale cinematografiche classificate di categoria extra e prima, ai sensi della citata legge n. 406;

b) il preventivo di spesa e il progetto tecnico di massima;

c) una copia conforme del contratto di mutuo, completa dei dati di registrazione fiscale e di iscrizione delle eventuali garanzie ipotecarie ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1966

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1966
Registro n. 4 Turismo e spettacolo, foglio n. 113

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1967.

Nuove modalità di pagamento della tassa annuale di circolazione per gli autocarri ed i rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dalla Grecia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Grecia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Gli autocarri ed i relativi rimorchi, adibiti a trasporto di merci, importati temporaneamente dalla Grecia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Grecia, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1967.

Roma, addì 19 gennaio 1967

Il Ministro: PRETI

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù » che avrà luogo a Bologna dal 5 al 9 aprile 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 febbraio 1967

p. Il Ministro: MEZZA

(1712)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale e il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di L'Aquila, approvati, rispettivamente con i regi decreti 7 maggio 1899, n. 3128, 10 marzo 1932, n. 4893 e decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 5822;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia compilato dalla sezione autonoma del Genio civile di Avezzano;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici applicato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere dirigente la sezione autonoma del Genio civile di Avezzano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	L I M I T I entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5

VERSANTE TIRRENO

BACINO DEL TEVERE PER IL NERA (Velino)

1 | Sorgente Pietracchiata | Spaglia | Tagliacozzo | Dalla sbocca al punto ove spaglia

BACINO DEL GIA' LAGO DEL FUCINO (fuori della Circonfucense)

2	Sorgente Acqua Fredda	Cinta Meridionale	Pescina	Dalla cinta fino alla sua origine
3	Sorgente Balena	Id.	Ortucchio	Id.
4	Pozzi freatici dello Zuccherificio	Cinta Settentrionale	Celano	Id.

BACINO GIA' DEL LAGO DEL FUCINO (entro la Circonfucense)

5 | Sorgente San Nicola | Cinta Meridionale | Trasacco | Dalla cinta fino alla sua origine

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di un tratto in variante della strada provinciale Pontevecchio in Foglia, in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1960, con il quale è stata classificata tra le strade provinciali la strada di Pontevecchio in Foglia che con inizio dal capoluogo di Colbordolo, attraverso la frazione Montefabbri raggiunge la strada provinciale Fogliense tra rio Salso e San Giorgio;

Vista la deliberazione n. 478 del 27 settembre 1965, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro ha tra l'altro richiesto la provincializzazione del tratto in variante dal bivio Madonna del Monte-Cimitero Montefabbri-bivio Montefabbri, della lunghezza di km. 1 + 400 i cui estremi ricadono sulla provinciale di Pontevecchio in Foglia;

Visto il voto in data 13 settembre 1966, n. 1232, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Ritenuto che il suddetto tratto in variante dal bivio Madonna del Monte-Cimitero Montefabbri-bivio Montefabbri, della lunghezza di km. 1 + 400, può, pertanto, essere classificato provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada in variante dal bivio Madonna del Monte-Cimitero Montefabbri-bivio Montefabbri, della lunghezza di km. 1 + 400 è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1715)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 1° dicembre 1965, n. 276, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha espresso il parere favorevole circa la classificazione a provinciale della strada comunale « Poggio alla Mozza »: dalla strada provinciale Sante Marie fino alla chiesina dei Cerralti e da questa alla strada provinciale Fonteblanda, in località podere Corso (estesa km. 19,820);

Visto il voto 15 novembre 1966, n. 1542, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della strada suddetta;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Poggio alla Mozza »: dalla strada provinciale Sante Marie fino alla chiesina dei Cerralti e da questa alla strada provinciale Fonteblanda, in località podere Corso, della estesa di km. 19,820 in provincia di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 639 del 13 ottobre 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha riconosciuto, tra l'altro, le caratteristiche di provinciali alle seguenti strade:

- a) « Chiaserna-Catria »;
- b) « del Tarugo »;

Visto il voto n. 890 del 21 giugno 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici pur riconoscendo per le strade suddette i requisiti di provincialità, ne ha subordinata la classificazione all'accertamento dell'avvenuto collaudo qualora trattasi di strade di bonifica;

Vista la nota n. 5874 del 24 ottobre 1966, con la quale la provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato per la strada di bonifica « Chiaserna-Catria » gli estremi di collaudo, mentre per la strada « del Tarugo » ha precisato che la stessa è comunale;

Ritenuto, pertanto, che per tale strada non sono necessari i dati di collaudo;

Ritenuto che le strade suindicate, della lunghezza complessiva di km. 27 + 000, possono quindi, essere classificate provinciali, a termini della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 le strade:

a) « Chiaserna-Catria » che con inizio sulla provinciale Valdorbica fra le frazioni di Chiaserna e Fossato (Cantiano) giunge fino alla Fonte Luca sulle pendici del monte Acuto, di km. 5 + 000;

b) « del Tarugo » che con inizio in Pergola in prossimità del ponte della Simonetta, termina ad Acqualigna toccando le frazioni Tarugo e Paganuccio, di km. 22 + 000,

sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rasim Fenmen, Console generale Turchia a Milano.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Renè Lalouette, Console generale di Francia a Venezia.

(1708)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1967, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1966, la gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è stata prorogata fino al 30 giugno 1967.

(1856)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Galileo Ferraris » di Torino, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Torino n. 11/1.14.5 dell'11 gennaio 1967, il preside del Liceo scientifico statale « Galileo Ferraris » di Torino, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Vittorio Daneo e dottoressa Laura Sisto la somma di L. 1.500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Giorgio Daneo ».

(1858)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Forlì, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Forlì n. 203/2 del 22 marzo 1966, il preside del Liceo scientifico statale di Forlì, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di lire 600.000 per la istituzione di un premio di studio intitolato « Andrea Garzanti ».

(1727)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Cesaroni Raffaele, nato a Velletri (Roma) il 29 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma il 29 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Alessandro Rabinovici, nato a Bucarest (Romania) il 14 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Parma il 15 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(1736)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1966 è stato approvato il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara.

Copia di tale decreto munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata presso la sede del Consorzio dell'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(1722)

Approvazione di alcune varianti al piano regolatore generale del comune di Mondovì (Cuneo)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 60, sono state approvate alcune varianti al piano regolatore generale del comune di Mondovì.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(1723)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 315, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Cavaliere Giovanni avverso il decreto ministeriale 5 giugno 1964, n. 16767, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva disposto, tra l'altro, che il maggiore trattamento economico conseguente al collocamento del predetto impiegato nel ruolo speciale transitorio di gruppo B — segretari contabili del Genio civile — era da corrispondersi con la stessa decorrenza della sua cancellazione dal ruolo organico.

(1724)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale n. 16183/5816 del 14 settembre 1966, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Andria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 9 novembre 1966, ove è detto « estesa mq. 536... » leggasì « estesa mq. 356... ».

(1860)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad istituire una scuola-convitto per vigilatrici d'infanzia comprendente anche un terzo anno di insegnamento per la abilitazione alle funzioni direttive con sede presso la Clinica pediatrica dell'Università stessa.

Con decreto n. 300.16.II.51/17-1519, in data 24 gennaio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli è autorizzata ad istituire una scuola-convitto per vigilatrici di infanzia comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

(1729)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Figline Valdarno (Firenze).

Con decreto ministeriale n. 300.15/261 del 19 febbraio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito in Figline Valdarno (Firenze), della superficie di mq. 1200 e distinto in catasto al foglio n. 42, particelle 123 e 126, disposta dall'Amministrazione comunale di Figline Valdarno.

Il suddetto terreno è da destinarsi alla costruzione della Casa della madre e del bambino del comune di Figline Valdarno.

(1859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(1ª pubblicazione)

Elenco n. 3.

E' stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data 9 luglio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cosenza. — Intestazione: Dramis Olga, nata a Napoli il 7 febbraio 1894 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 28 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di La Spezia — Intestazione: Spagiari Mauro, nato a La Spezia il 21 aprile 1929 — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 febbraio 1967

(1815)

Il direttore generale: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 21 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	625,23	625,25	625,25	625,25	625,245	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25
\$ Can.	578,55	578,60	578,40	578,50	578,50	578,50	578,52	578,50	578,50	578,60
Fr. Sv.	144,13	144,23	144,25	144,25	144,25	144,14	144,2450	144,25	144,14	144,21
Kr. D.	90,28	90,20	90,20	90,21	90,25	90,28	90,24	90,21	90,28	90,28
Kr. N.	87,42	87,39	87,40	87,41	87,40	87,41	87,42	87,41	87,41	87,41
Kr. Sv.	121,09	121,10	121,10	121,10	121,10	121,12	121,10	121,10	121,12	121,10
FoL	173,20	173,21	173,20	173,21	173,15	173,245	173,1950	173,21	173,24	173,18
Fr. B.	12,56	12,568	12,5690	12,5675	12,565	12,56	12,568	12,5675	12,56	12,565
Franco francese	126,40	126,46	126,46	126,46	126,45	126,46	126,45	126,46	126,46	126,47
Lst.	1747 —	1746,05	1746,20	1746,15	1745,75	1746,90	1746,25	1746,15	1746,90	1746,30
Dm. occ.	157,34	157,39	157,41	157,41	157,39	157,39	157,41	157,41	157,39	157,40
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,195	24,195	24,10	24,19	24,19125	24,195	24,18	24,185
Escudo Port.	21,79	21,79	21,78	21,795	21,75	21,69	21,795	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,435	10,43	10,43	10,43	10,4285	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 21 febbraio 1967

Rendita 5% 1935	104,575	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,125
Redimibile 3,50% 1934	100,575	» 5% (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,275	» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,45
Id. 5% (Ricostruzione)	98,60	» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,325
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,35	» 5% (» 1° aprile 1973)	100,275
Id. 5% (Città di Trieste)	97,45	» 5% (» 1° aprile 1974)	100,25
Id. 5% (Beni Esteri)	97,25	» 5% (» 1° aprile 1975)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,25	1 Franco belga	12,568
1 Dollaro canadese	578,51	1 Franco francese	126,455
1 Franco svizzero	144,247	1 Lira sterlina	1746,205
1 Corona danese	90,225	1 Marco germanico	157,41
1 Corona norvegese	87,415	1 Scellino austriaco	24,193
1 Corona svedese	121,10	1 Escudo Port.	21,792
1 Fiorino olandese	173,202	1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione degli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota n. 36/19 del 12 gennaio 1967, con la quale il presidente della Corte di appello di L'Aquila, nell'informare che il dott. Bruno Fracassi, nominato presidente effettivo della Commissione di esami presso la Corte stessa, ha rassegnato le dimissioni per ragioni di salute, propone che sia nominato, in sua vece, il dott. Cesare De Felice, presidente di sezione della ripetuta Corte;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Cesare De Felice, presidente di sezione della Corte di appello di L'Aquila, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte stessa, in sostituzione del dott. Bruno Fracassi.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1967
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 123

(1797)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a un posto di restauratore in prova nel ruolo della carriera esecutiva (ex coeff. 180) del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, concernente l'istituzione in Roma dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1044, sul nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il decreto presidenziale 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione fra il personale dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Considerate le vacanze nei ruoli dell'Istituto di patologia del libro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a un posto di restauratore in prova nel ruolo della carriera esecutiva (ex coefficiente 180) del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 3 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a cinquantacinque anni per mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio per le Amministrazioni statali.

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

I requisiti di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, Divisione III), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione goda dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico deve inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico deve attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di licenza da Istituto di istruzione secondaria di 1° grado. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del suddetto documento i candidati potranno produrre una copia del medesimo, in carta da bollo da L. 400 autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I capo 2° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelle del titolo I capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserva altresì il disposto dell'art. 9 del regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, in quanto compatibile con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 9.

Materie d'esame - Titoli valutabili

Gli esami scritti ed orali si svolgeranno in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e constateranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

- a) risoluzione di un quesito su argomento relativo alle materie tecniche del laboratorio di restauro;
- b) versione dal francese in italiano;
- c) saggio di copia e macchina di un passo scelto dalla Commissione.

Prove orali:

- a) nozioni di bibliologia, con particolare riferimento alla storia del libro e delle biblioteche;
- b) tecnologia delle specialità del laboratorio di restauro;
- c) nozioni di patologia e terapia del libro;

Prova pratica:

Inerente al servizio di restauro.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti cinque per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e precisamente:

- 1) di un massimo di punti tre per servizi prestati nel laboratorio dell'Istituto, mostrando in essi particolari attitudini e diligenza;
- 2) di un massimo di punti due per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline formanti oggetto delle prove del concorso e di altri eventuali titoli, a giudizio insindacabile della Commissione.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione, e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1966

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1967.
Registro n. 1, foglio n. 180.

Il Ministro: GUI

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione -
Direzione generale delle accademie e
biblioteche e per la diffusione della
cultura - Divisione III - Piazza Mar-
coni, 25 - EUR - ROMA.

Il sottoscritto nato a
; (prov. di) il
e residente in (prov. di)
via n. chiede di essere ammesso al
concorso a un posto di restauratore in prova nel ruolo della
carriera esecutiva (ex coeff. 180) del personale dell'Istituto di
patologia del libro.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere
iscritto nelle liste elettorali del comune di (1),
di non aver riportato condanne penali (2), di essere in posses-
so di (3), conseguito nella sessione
. (4), presso l'Istituto

a, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5).
Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del
limite di età in quanto (6).

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comuni-
cazioni relative al concorso:

Visto per l'autenticità della firma del sig. ; ;
. (7).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste
elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione
per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà

altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che,
ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del
godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne ri-
portate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che
lo ha emesso.

(3) Indicare il titolo di studio posseduto.

(4) Indicare se estiva o autunnale.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non
aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto
al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato
«abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di
. ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera B) dello
art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda
dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comuna-
le del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti
statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale
prestano servizio.

(1012)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso a posti di preside negli Istituti tecnici (agrari,
nautici, femminili, industriali e commerciali).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nei Bollettini ufficiali
- parte II - numeri 5 e 6 del 2 e 9 febbraio 1967 del Ministero
della pubblica istruzione, sono state pubblicate la graduatoria
di merito e dei vincitori del concorso a posti di preside negli
Istituti tecnici (agrari, nautici, femminili, industriali e commer-
ciali), bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1964 e la tabella
relativa ai criteri di valutazione dei titoli per il concorso me-
desimo.

(1846)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posto d'impiego civile presso il Ministero di grazia e giu-
stizia spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aero-
nautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Ammini-
strazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste. (Circolare 31 gennaio 1967).

E' disponibile presso il Ministero di grazia e giustizia, nel
ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi
notarili, un posto di aiutante di 2° classe spettante ai sottuf-
ficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi
di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste,
già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in pos-
sesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma
dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto
dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il ter-
mine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della
presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su
carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno
dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina,
qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine,
e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta
oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichia-
rare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è
stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere
subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15
(quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti
presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a
questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili),
corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare
n. 1019-A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della
Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministra-
zioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della
agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni ur-
genza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio

alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere al suindicato posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2° classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. Il Ministro: GUADALUPI

(1665)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo, registro n. 20, foglio n. 322, col quale venne indetto un concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del cennato concorso;

Decreta:

La Commissione del concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1966, è composta come segue:

Presidente:

Sciubba dott. Silvio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Landolfi dott. Nicola, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Coscarsella dott. Raffaele, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Mirigelli rag. Vittorio, direttore di ragioneria di 1° classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Valle rag. Mario, direttore di ragioneria di 1° classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Il dott. Franco Palmieri, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967

Registro n. 3, foglio n. 33

(1847)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 10, 11 e 12 aprile 1967.

(1818)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2° classe vacante nel comune di Maddaloni (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2° classe vacante nel comune di Maddaloni;

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2° classe vacante nel comune di Maddaloni nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti 82,96 su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	» 77,95 »
3. Mendillo dott. Alfredo	» 76,70 »
4. Caruso dott. Antonio	» 76,58 »
5. Buono dott. Raffaele	» 75,79 »
6. Fusca dott. Cesare	» 75,78 »
7. Mistrangelo dott. Pio	» 75,60 »
8. Miele dott. Amedeo	» 74,86 »
9. Coverlizza dott. Mario	» 74,72 »

10. Finarelli dott. Arnaldo	punti 74,42 su 132
11. Albano dott. Bensedetto	74,19 »
12. Russomanno dott. Guido	74,10 »
13. De Palma dott. Luigi	73,90 »
14. Calistri dott. Umberto	73,72 »
15. Pasquale dott. Giusio	73,68 »
16. D'Alessandria dott. Giuseppe	73,55 »
17. Fedele dott. Antonino	73,50 »
18. Martone dott. Pasquale	73,18 »
19. Mistretta dott. Francesco	72,70 »
20. Magli Francesco	72,50 »
21. Gioia dott. Giacomo	72,47 »
22. Fioretti Renato	72,43 »
23. Salzano dott. Antonio	72 — »
24. Pace dott. Domenico	71,95 »
25. Verga dott. Vincenzo	71,16 »
26. Cappa Francesco	70,89 »
27. Cacciotti Sergio	70,58 »
28. Petronio Bartolomeo	70 — »
29. Bonini Celso	69,95 »
30. Bartolomei dott. Manlio	69,86 »
31. Sacchitelli dott. Mario	69,63 »
32. Dal Fior dott. Domenico	69,10 »
33. Raineri dott. Giuseppe	69,03 »
34. Felice dott. Pio	68,87 »
35. Preteroti Bruno	68,66 »
36. Cavalieri dott. Leovigildo	68,57 »
37. Milano Vito Rocco	68,50 »
38. Bernardi Celio	68 — »
39. Montagano Mario	67,58 »
40. Pettinicchio dott. Matteo	67 — »
41. Bartolomei Adelmo	66,87 »
42. Salani dott. Aroldo	66,63 »
43. Flacco Fioravante	66,24 »
44. Trapani Leopoldo	65,56 »
45. Pastore dott. Ettore	64,31 »
46. Tobia Pietro	63,66 »
47. Pelli Athos	62,66 »
48. Marchese dott. Francesco	54,12 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1967

p. Il Ministro: GASPARI

(1665)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del Consorzio di Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e del comune di Molina di Ledro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 226 del 16 novembre 1966;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2722-1922/25-VII di data 31 dicembre 1966, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del Consorzio di Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e del comune di Molina di Ledro;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del Consorzio di Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e del comune di Molina di Ledro, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 226 del 16 novembre 1966, i signori:

Presidente:

a) dott. Silvio Pace, segretario generale della Provincia autonoma di Trento.

Membri:

b) dott. Marino Colombini, medico provinciale;

c) prof. dott. Annibale Allegrì, primario medico dell'Ospedale civile Santa Chiara di Trento;

d) prof. dott. Mario Marchesoni, primario ostetrico dell'Ospedale civile Santa Chiara di Trento;

e) signora Renata Pellegrini, quale ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

f) dott. Franco Zeni, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento.

Il Presidente della Giunta provinciale

KESLER

(1822)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Savona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 811 del 10 ottobre 1965, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario capo del comune di Savona;

Visto il proprio successivo decreto in data 22 dicembre 1965, n. 1127, col quale sono state apportate modifiche al decreto succitato, prorogando, altresì, al 30 marzo 1966 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona, nonché le proposte formulate dall'Ordine dei veterinari della Provincia e dal Comune interessato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Pellegrini prof. Dario, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Monti prof. Franco, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Pellegrino dott. Angelo, veterinario capo del comune di Genova;

Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Savona.

Segretario:

Giannuzzi dott. Elio, consigliere di 1° classe della prefettura di Savona.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Savona.

Savona, addì 10 febbraio 1967

Il veterinario provinciale: VINATTIERI

(1802)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Nomina del vincitore del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 89, in data 20 gennaio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei, nel concorso al posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 90, in data 20 gennaio 1967, con cui si è provveduto alla dichiarazione del vincitore della condotta, e nel quale, per errore materiale, sono state omesse talune indicazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che il comune di Cagliari — cui appartiene la condotta da assegnarsi — ha in pianta organica tre posti di veterinario, di cui uno per veterinario comunale e due per veterinario condotto e che nessuno degli stessi è ricoperto per riserva preferenziale da invalidi di guerra od altre categorie assimilate;

Considerato inoltre che il concorrente dott. Franceschino Licheri, nato a Santulussurgiu il 17 aprile 1922, esercente la professione di veterinario aziendale alle dipendenze dell'E.T. F.A.S., è stato dichiarato idoneo ed in possesso della qualifica di invalido di guerra, della quale non ha mai fruito in altra occasione per occupare posti di lavoro;

Ritenuto che, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, il predetto veterinario ha diritto di essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Cagliari, in quanto come chiarito dall'art. 43 del citato regolamento:

«Nell'espletamento dei concorsi e nelle assunzioni senza concorso, previste dagli articoli 9, 10 e 12 della legge, lo stato di occupazione non infirma il diritto dell'invalido a fruire dei benefici previsti dalla legge medesima e dal regolamento»;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il proprio decreto n. 90, in data 20 gennaio 1967, è revocato.

Il dott. Franceschino Licheri, nato a Santulussurgiu il 17 aprile 1922, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Cagliari e frazione Elmas messa a concorso con il decreto n. 921 del 21 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel *Bolettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Cagliari.

Cagliari, addì 4 febbraio 1967

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

(1585)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, in data 15 novembre 1965, n. 1606, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1964, rettificato con successivo decreto n. 177 in data 31 gennaio 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha modificato l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, con nota n. 300.XIII.II.87.C/11150 in data 25 luglio 1966;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese al 30 novembre 1964, è così costituita:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Garlanda prof. Aldo, veterinario provinciale capo titolare dell'Ufficio di Torino;

Padula dott. Nicola, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Varese;

Leinati prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bassani dott. Enrico, veterinario condotto.

Segretario:

Calandrella dott. Umberto, consigliere di terza classe in servizio presso la prefettura di Varese.

I lavori della Commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 1° febbraio 1967

Il veterinario provinciale: MENA

(1739)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore